

# Spese per diversi interventi nel plafond indicato dalla norma

## PLAFOND MASSIMO DI DETRAZIONE

### Quesito

Nel caso in cui l'intervento su una singola unità immobiliare consista sia nella realizzazione di misure antisismiche, che godono della detrazione d'imposta del 110%, sia in lavori di ristrutturazione edilizia, che godono della detrazione d'imposta del 50%, come calcolare il plafond di spesa ammessa all'agevolazione. In particolare, il massimale di spesa di euro 96.000 per gli interventi antisismici è cumulabile con quello previsto per le ristrutturazioni, ottenendo così una spesa massima agevolabile di euro 192.000 (96.000 + 96.000)?

F.S.

### Risposta

Sulla base della normativa vigente, l'importo massimo di detrazione spettante va calcolato con riferimento a ciascun intervento agevolabile che interessa l'unità immobiliare. Nel caso prospettato dal lettore, per i lavori antisismici la spesa massima ammessa in detrazione sarà di euro 96.000 e analogo massimale di spesa ricorrerà per la ristrutturazione edilizia; pertanto, la spesa massima agevolabile per il lavori sopra descritti sarà di complessivi euro 192.000.

Quanto sopra si desume dalla lettura combinata delle norme di cui all'articolo 16, comma 1-septies, dl 63/2013 (in materia di sismabonus) e all'articolo 16, comma 1, dl 63/2013 (detrazioni fiscali

per interventi di ristrutturazione edilizia), nonché della circolare n. 24/E/2020.

Infatti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, dl 63/2013 «le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, co-

munque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare».

Negli stessi termini, l'articolo 16, comma 1, dl 63/2013 «Fermo restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detra-

zione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare».

Sul tema del cumulo tra le spese è intervenuta anche la circolare 24/E/2020, la quale dispone che «Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, per cui spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimento dell'impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione».

In ipotesi di cumulo tra gli interventi, cui spettano differenti agevolazioni, è quindi necessario contabilizzare le spese riferite ai due diversi interventi entro il plafond indicato dalla norma.

## SPESE IN ANNI PRECEDENTI E CESSIONE DEL CREDITO

Nell'anno 2017 ho effettuato dei lavori di efficientamento energetico, precisamente la sostituzio-

ne della caldaia utilizzata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda e la sostituzione delle finestre, usufruendo delle agevolazioni fiscali da ecobonus. Posso cedere le residue rate di detrazione a un istituto bancario? In caso di risposta affermativa che tipo di documentazione è necessario produrre?

L.D.A.

### Risposta

La risposta al quesito posto dal lettore è negativa. L'art. 14 del dl 63/2013 prevede la possibilità di cedere il credito che deriva dagli interventi di efficientamento energetico (c.d. Ecobonus) esclusivamente ai fornitori e tale facoltà deve essere esercitata in via alternativa all'utilizzo diretto della detrazione. In altre parole, il contribuente ha diritto di cedere la detrazione fiscale interamente e nel primo periodo d'imposta in cui ha ottenuto il beneficio. Inoltre, rispetto alle detrazioni da Ecobonus, il legislatore ha espressamente escluso la possibilità di cessione del credito nei confronti di istituti bancari. Vero è che l'art. 121 del decreto Rilancio ha esteso la possibilità di cedere anche i crediti d'imposta da Ecobonus ad istituti bancari, ma tale opzione deve intendersi riferita alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

risposte a cura di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

I quesiti possono essere inviati a [superbonus@italiaoggi.it](mailto:superbonus@italiaoggi.it)

IO  
IL MIO  
**110%**  
QUOTIDIANO